



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere
ALDO RUGGIERO	Consigliere

Oggetto:

Fallimento -
Stato passivo -
Revocazione
credito ammesso

Ud. 28/4/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15240/2020 R.G. proposto da

Pasquale [redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via
Francesco Denza n. 27, presso lo studio dell'avv. Maria
Francesca Corradi, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avv. Luca Franceschet

- ricorrente -

contro

Fallimento [redacted] **Giuseppe**

- intimato -

avverso il decreto cron. n. 234/2020 depositato dal Tribunale di
Varese in data 16.3.2020 nel procedimento iscritto al n.
4057/2017 R.G.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
28.4.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA



L'ing. Pasquale [REDACTED] venne ammesso al passivo del fallimento dell'imprenditore individuale Giuseppe [REDACTED] per il credito complessivo di € 83.814,08, di cui € 71.107,44, in chirografo, a titolo di compensi per prestazioni d'opera, ed € 12.706,64, in privilegio, a titolo di rivalsa IVA.

Successivamente il curatore del fallimento propose ricorso per la revocazione del credito ammesso, incolpando l'ing. [REDACTED] di avere ottenuto l'ammissione mediante dolo processuale, per avere indicato come «acconto» il pagamento effettuato sulla fattura n. 5/2013, da intendersi invece emessa a saldo delle prestazioni rese.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Varese accolse la domanda del curatore, disponendo la revoca del decreto di esecutività dello stato passivo nella parte in cui era stato ammesso il credito dell'ing. [REDACTED]

Contro il decreto del tribunale, Pasquale [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Il fallimento è rimasto intimato.

Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 98, commi 1, 3 e 4, e 99, comma 1, legge fall. e art. 2697 c.c. per aver ritenuto ammissibile la revocazione pur in assenza di dolo e per essere stata comunque proposta oltre il termine di 30 giorni dalla scoperta del dolo; violazione e falsa applicazione dell'art. 95 legge fall.».

Il ricorrente si duole che il tribunale, pur avendo negato che il dolo risultasse da documenti scoperti dopo l'accertamento



del passivo, abbia tuttavia ammesso l'istanza di revocazione, senza considerare che, semmai, il curatore avrebbe dovuto presentare tempestiva impugnazione contro il decreto di esecutorietà dello stato passivo.

2. Il secondo motivo di ricorso prospetta «violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 98, comma 4, legge fall. e 2697 c.c. per aver ritenuto di accogliere la revocazione del decreto ritenendo lo stesso sia stato determinato da dolo da parte del creditore istante; interpretazione del concetto di silenzio nella qualificazione di dolo revocatorio».

Con questo motivo il ricorrente contesta la nozione di dolo fatta propria nel decreto impugnato e, in particolare, la valorizzazione in termini di dolo del mero silenzio serbato su alcuni aspetti del rapporto intercorso con l'imprenditore poi fallito.

3. Il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 98, comma 4, legge fall. e 2697 c.c. e art. 1218 c.c. per aver omesso di considerare non adempiuto l'onere della prova gravante sulla procedura di dimostrare, in presenza di eccezione di inadempimento, l'avvenuto adempimento dell'accordo transattivo del 26.3.2013».

Si censura l'attribuzione all'attuale ricorrente dell'onere della prova dell'inadempimento, da parte dell'imprenditore poi fallito, del contratto preliminare di compravendita immobiliare al cui adempimento doveva intendersi condizionata la dizione «a saldo» contenuta nella fattura n. 5/2013.

4. Il quarto motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardo ai principi in



materia di valutazione delle prove; violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver ritenuto di accogliere la revocazione del decreto ritenendo lo stesso sia stato determinato da dolo da parte del creditore istante; interpretazione del concetto di silenzio nella qualificazione di dolo revocatorio».

Il ricorrente contesta al Tribunale di Varese l'omesso esame del contratto definitivo di compravendita immobiliare del 25.7.2013, dal quale risulterebbe l'inadempimento, da parte dell'imprenditore poi fallito, agli impegni assunti con il contratto preliminare.

5. Infine, il quinto motivo censura «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (crediti maturati successivamente all'accordo transattivo e quindi non oggetto della fattura "a saldo")».

Il ricorrente sostiene che il tribunale non ha esaminato la circostanza che la domanda di ammissione al passivo riguardava, in parte, crediti sorti in data successiva rispetto alla data della fattura n. 5/2013, sicché – almeno per questi crediti – nessun valore di quietanza avrebbe potuto essere attribuito alla dicitura «a saldo» contenuta nella predetta fattura.

6. I motivi, da valutare in un unico contesto, per la critica complessivamente unitaria che svolgono contro il decreto impugnato, sono fondati.

6.1. Dalla lettura del decreto emerge che il tribunale ha esaminato due possibili profili di fondatezza della domanda di



revocazione del credito ammesso al passivo che erano stati prospettati dal curatore del fallimento: il dolo del creditore per avere «omesso di riferire fatti decisivi» e la «scoperta di documenti decisivi non prodotti per causa non imputabile».

La seconda ipotesi è stata esclusa dal collegio, rilevando che l'ing. [REDACTED] aveva spontaneamente prodotto la fattura n. 5/2013 in sede di verifica del passivo e che non aveva mai contestato il fatto che quella fattura era stata pagata.

6.2. Quanto, invece, al dolo del creditore – contestato *sub specie* di silenzio decettivo – il tribunale ha ritenuto che esso fosse emerso, non da prove introdotte nel processo dal curatore del fallimento, bensì dalle prove documentali prodotte dallo stesso ing. [REDACTED] per difendersi dal ricorso per revocazione. Il dolo attribuito all'attuale ricorrente consisterebbe nell'avere egli taciuto che la fattura n. 5/2013 era stata emessa «a saldo» e non, invece, a titolo di acconto.

Sennonché, essendo stata prodotta la fattura, con l'esplicita indicazione «a saldo», ed essendo stata richiesta l'ammissione al passivo sulla base di quel documento, semplicemente affermando che, in realtà, si trattava di un acconto, non è dato imputare al creditore, a titolo di dolo omissivo (ovverosia di silenzio decettivo), una circostanza che risultava già dal documento da lui stesso prodotto a corredo della domanda, e che quindi poteva (e doveva) essere esaminato in sede di verifica del passivo.

Né si vede come la documentazione prodotta dallo stesso creditore per resistere all'istanza del curatore potrebbe venire a dare postuma sostanza a un ricorso per revocazione carente *ab origine* dei suoi presupposti.

In sostanza, il tribunale è incorso in un vizio di sussunzione, perché il fatto in sé (ovverosia che si trattasse di



una fattura «a saldo») non può essere imputato al creditore quale oggetto di dolo revocatorio, dal momento che esso emergeva come tale proprio dal documento prodotto con la domanda di ammissione al passivo.

Si deve aggiungere che il silenzio, di per sé, non integra il dolo, a meno che non sia *«accompagnato da artifici idonei a confondere la difesa avversaria ed ad indurre il giudice a decidere sulla base dell'ignoranza di un fatto saliente che, se noto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione»* (Cass. n. 1207/2020).

Men che meno può essere considerata un artificio la mancata produzione in giudizio di altri documenti, che la parte è sempre libera di utilizzare o meno, a sostegno delle proprie ragioni, salvo che venga emesso un ordine di esibizione nei suoi confronti.

7. Accolto il ricorso, il decreto impugnato viene cassato con rinvio al Tribunale di Varese, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Varese, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.4.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

